

XV legislatura

**A.S. 1329:
"Conversione in legge del
decreto-legge 15 febbraio 2007,
n. 10, recante disposizioni volte
a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali"**

Febbraio 2007
n. 29



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Olimpia Piscitelli
dott.ssa Carla Di Falco
dott.ssa Nadia Clementi
dott.ssa Valeria Bevilacqua
sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista
sig. Cristiano Lenzini
dott. Vincenzo Bocchetti
dott. Maurizio Sole

Indice

Articolo 1 (<i>Esecuzione della sentenza Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione della Commissione 2003/193/CE del 5 giugno 2002. Procedura di infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456</i>)....1	
Articolo 2 (<i>Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015</i>)5	
Articolo 3 (<i>Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104</i>) 6	
Articolo 4 (<i>Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088</i>).....10	
Articolo 5 (<i>Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d'infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126</i>)11	

Articolo 1

*(Esecuzione della sentenza Corte di giustizia delle Comunità europee,
resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05.*

*Attuazione della decisione della Commissione 2003/193/CE
del 5 giugno 2002. Procedura di infrazione ex articolo 228
del Trattato CE n. 2006/2456)*

Il presente articolo disciplina le modalità di recupero degli aiuti concessi dallo Stato alle società a totale o prevalente partecipazione degli enti locali (c.d. ex-municipalizzate), dichiarati illegittimi dalla Corte di Giustizia europea.

Tale disposizione si rende indispensabile ed urgente nelle more dell'attuazione dell'attività di recupero, già disciplinata dall'articolo 27, commi 2 e 3, della legge n. 62 del 2005 (peraltro modificata dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 266 del 2005), al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nel caso di mancata attuazione dei recuperi richiesti, con conseguente presentazione di procedura di ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Nello specifico la UE richiede la restituzione delle agevolazioni, per le aziende ex-municipalizzate, fondate su un regime di esenzione ex IRPEG ed ILOR a partire dal quarto esercizio successivo a quello di acquisto della personalità giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

La procedura vede coinvolta nell'attività di recupero delle imposte non corrisposte e dei relativi interessi l'Agenzia delle entrate,

che liquiderà le imposte ed i relativi interessi¹ e provvederà ad inviare le comunicazioni, in relazione a ciascuna annualità, contenenti le ingiunzioni di pagamento delle somme dovute. Le società avranno tempo 30 giorni per eseguire i versamenti delle somme; in caso contrario si procederà ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi non pagati. E' tuttavia prevista la sospensione cautelare delle ingiunzioni in casi strettamente limitati a quelli contemplati dalla norma.

La disciplina prevede inoltre che siano esclusi dalla procedura di recupero gli aiuti che rientrano nell'ambito della disciplina c.d. "*de minimis*"². Per la verifica della capienza del suddetto massimale deve tenersi conto di tutti gli importi di aiuti "*de minimis*", di qualunque tipologia ottenuti, nel triennio, dallo stesso soggetto. Le società che intendano avvalersi della procedura del "*de minimis*" devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente le informazioni relative agli aiuti ricevuti a titolo di "*de minimis*" nel periodo di fruizione dell'esenzione fiscale in discorso.

La RT quantifica gli effetti sul gettito attraverso i dati relativi al credito di imposta sui dividendi distribuiti agli enti locali da parte di aziende ex-municipalizzate e di cui gli enti stessi potevano usufruire; tale metodologia di quantificazione viene giustificata dalla mancanza di dati, fino all'anno di imposta 1999, a titolo di IRPEG per effetto della citata esenzione.

¹ Sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle società beneficiarie delle citate agevolazioni o in mancanza di queste utilizzerà gli elementi direttamente acquisiti.

² L'individuazione degli aiuti "*de minimis*" è fatta con riferimento alla disciplina contenuta nelle comunicazioni 92/C 213/02 del 20 maggio 1992 e 96/C68/06 del 6 marzo 1996; si tratta di aiuti per un ammontare massimo di 100mila ECU su un periodo di tre anni.

Pertanto, prendendo a base del calcolo i dati tratti dal modello di versamento unificato F24, codice tributo 6739, si ipotizza un maggior gettito, dovuto all'imposta da recuperare, pari a circa 25 mln per il periodo che va dal 2001 al 2004.

Ipotizzando una distribuzione media lineare degli importi analoga ai dati del citato quadriennio e considerando prudenzialmente l'intera proprietà delle aziende municipalizzate riconducibile ad enti pubblici e la distribuzione di tutti gli utili conseguiti, la RT conclude che l'imposta da recuperare in virtù degli aiuti dichiarati illegittimi, al netto degli aiuti rientranti nell'ambito di applicabilità della regola "*de minimis*" e considerando gli interessi e la quota di adesione immediata al provvedimento nel corso del 2007, sia certamente sufficiente a coprire le minori entrate derivanti dal successivo articolo 3 commi 2 e 3, del presente provvedimento e di cui si dirà nel prosieguo della trattazione.

Al riguardo occorre evidenziare diverse osservazioni. In primo luogo la RT non permette di verificare puntualmente i dati esposti, in quanto non fornisce una stima né del numero di aziende ex-municipalizzate esistenti fino al 1999, né della loro dimensione.

Tali dati potrebbero infatti consentire di verificare se le esenzioni d'imposta in argomento possano, ed in quale misura, rientrare nella capienza di cui al "*de minimis*"³.

Va da sé infatti che per piccole aziende municipalizzate la capienza del "*de minimis*" potrebbe essere più che sufficiente per coprire il recupero delle agevolazioni in argomento, laddove per realtà

³ A titolo di esempio si consideri che dall'interrogazione della banca-dati SINTESI-dati IVA 1997 risultano 1.407 unità di aziende regionali, provinciali, comunali e consorzi, a fronte di 102 unità risultanti dai dati IVA 2001 di aziende regionali, provinciali e comunali.

aziendali di dimensioni maggiori tale assunto potrebbe non essere verificato.

Inoltre la RT, nel supporre, per il periodo fino al 1999, la medesima distribuzione media lineare degli utili conseguiti nel quadriennio 2001-2004, non sembra tener conto del fatto che la trasformazione delle aziende in argomento in soggetti con personalità giuridica potrebbe aver stimolato processi di concentrazione aziendale tali da generare una redditività superiore a quella delle singole realtà municipalizzate (alcune delle quali risultano di entità molto piccola).

Se così fosse potrebbero risultare sovrastimati gli effetti di recupero di imposta in argomento.

Ulteriore aspetto che non sembra esser stato preso in considerazione dalla RT riguarda l'onere per la finanza pubblica connesso al recupero di imposta per effetto dell'applicazione della sentenza, tenuto conto del fatto che le aziende in discorso sono caratterizzate proprio dalla partecipazione, totale o prevalente, degli enti locali.

In tale fattispecie occorrerebbe pertanto stimare, in via prudenziale, effetti netti di gettito che tengano conto di tale aspetto connesso alla proprietà aziendale pubblica.

Si richiedono al Governo chiarimenti in merito.

Articolo 2

*(Promozione della candidatura della città di Milano
all'Esposizione universale del 2015)*

La norma individua le istituzioni⁴ competenti a realizzare le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015. In particolare, con riferimento all'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015, si demanda ad una apposita convenzione le modalità del finanziamento statale al predetto Ente. Si dispone inoltre il versamento degli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008 dalla pertinente u.p.b. del Ministero degli affari esteri all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in parti uguali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale. Infine si autorizza il predetto Ente a derogare alle norme della contabilità generale dello Stato in materia di contratti per gli affidamenti ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici.

La RT, relativamente alla copertura finanziaria della norma, precisa che l'articolo 1, comma 950, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) ha previsto uno stanziamento di 3 mln di euro per l'anno 2007 ed 1 mln di euro per l'anno 2008 per il finanziamento delle attività di promozione della candidatura italiana in esame.

⁴ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli affari esteri, Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015.

Al riguardo, pur non ponendosi un problema di copertura, andrebbe evidenziata la pertinente u.p.b. presso il Ministero degli affari esteri soggetta a riduzione, chiarendo, altresì, se trattasi delle risorse destinate originariamente alla suddetta finalizzazione.

Articolo 3

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104)

Il presente articolo dispone con il comma 1 l'abrogazione – in quanto in contrasto con la normativa comunitaria – dell'articolo 2450 del C.C., il quale prevede la possibilità che la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza possa essere attribuita dalla legge o dallo statuto allo Stato o ad enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria.

I successivi commi 2 e 3 riguardano rispettivamente le modifiche all'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 143 del 2005, in materia di esenzione e conseguente recupero delle ritenute su interessi e canoni da parte di società consociate di Stati membri diversi e le modalità di restituzione delle ritenute in argomento pagate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

La modifica normativa prevede la sostituzione del principio della competenza con quello della cassa per gli interessi ed i canoni corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004; i soggetti che pertanto

avranno diritto al recupero delle ritenute su interessi e canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004 saranno rimborsati da parte dei soggetti che effettuano il pagamento dei redditi in discorso.

Questi ultimi effettueranno il recupero delle ritenute restituite mediante l'istituto della compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997; tuttavia, nel caso non sia possibile procedere al recupero in argomento, le ritenute operate e pagate a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in ogni caso rimborsate ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, contenente la disciplina della presentazione delle istanze di rimborso.

I commi 5 e 6 prevedono le disposizioni di copertura finanziaria e dispongono che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, pari a 26 mln per il 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 1 del provvedimento in esame. Le maggiori entrate confluiscono in apposita contabilità speciale, impignorabile, intestata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.

Infine il comma 7 contiene la clausola di monitoraggio degli oneri recati dall'articolo in esame.

La RT quantifica gli effetti finanziari utilizzando i dati relativi alle somme richieste a rimborso ed utilizzate in compensazione relative alle ritenute alla fonte su interessi e canoni maturati nel periodo 1° gennaio 2004 – 26 luglio 2005.

Sull'ammontare totale, risultante pari a 57 mln, si applicano una serie di ipotesi con riferimento al passaggio del meccanismo di esenzione dalla ritenuta su interessi e canoni maturati a partire dal 1° gennaio 2004 a quello di esenzione dalla ritenuta su interessi e canoni pagati a partire dallo stesso periodo: durata media del finanziamento pari ad un anno; distribuzione lineare degli importi; pagamento posticipato per i canoni. Inoltre si ipotizza che per le ritenute relative all'anno 2005 l'ammontare delle somme pagate coincida con quello delle somme maturate, il che esclude oneri relativi a tale annualità, mentre per le ritenute del 2004 le compensazioni e le richieste di rimborso siano pari alla metà di quelle che si sarebbero verificate ove tali ritenute fossero state effettuate sugli interessi e canoni pagati.

Essendo l'ammontare totale pari a 57 mln e la ripartizione per gli anni 2004 e 2005 pari rispettivamente a 26 e 31 mln, la RT stima un onere per rimborso delle ritenute effettuate pari a circa 26 mln per l'anno 2007.

Al riguardo si rileva che la RT non esplicita la procedura di calcolo seguita per quantificare l'onere annuo pari a 26 mln di euro; infatti, mentre è verosimile assumere una coincidenza tra l'ammontare delle somme maturate e quelle pagate con riferimento all'anno 2005⁵, non risulta verificabile l'ipotesi che le compensazioni e le richieste di rimborso relative al 2004 rappresentino la metà di quelle che si sarebbero avute qualora le ritenute fossero state effettuate

⁵ Tale affermazione è supportata dalla considerazione dell'entrata in vigore (26 luglio 2005) del citato d.lgs. n. 143 del 2005 e dall'ipotesi della durata media massima dei finanziamenti pari ad un anno. Infatti, i sette mesi di decorrenza relativi all'anno 2005 (dal 1° gennaio al 26 luglio 2005) rappresentano un intervallo di tempo inferiore agli stimati 12 mesi di durata media dei finanziamenti, con ciò rendendo verosimile l'ipotesi che le somme maturate al 26 luglio 2005 siano coincidenti con quelle che si sarebbero dovute pagare a decorrere dal 1° gennaio 2005.

sull'ammontare di interessi e canoni pagati a partire dal 1° gennaio 2004.

Inoltre, l'ipotesi di una durata media dei finanziamenti pari ad un anno risulta restrittiva e non prudentiale; infatti, non è da escludere che si possano avere casi in cui il pagamento degli interessi possa essere riferito a finanziamenti con durata ultraannuale.

Tale considerazione condurrebbe, inevitabilmente, a risultati finanziari differenti, che dovrebbero comunque esser presi in considerazione visti anche i rapporti giuridico-economici delle società in argomento tra loro consociate ed appartenenti a Stati membri diversi (pertanto legate da vincoli di natura economico-finanziaria).

Ulteriore chiarimento dovrebbe esser fornito in merito alla certezza che l'onere quantificato sia esclusivamente a valere sull'anno 2007; infatti, se tra le modalità di recupero delle ritenute rimborsate da parte dei soggetti che effettuano i pagamenti delle due tipologie di redditi in esame vi è anche l'utilizzo della compensazione (ai sensi del citato articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997) e considerando verosimile la possibilità che tali entità rappresentino un cospicuo importo, sarebbe prudente ipotizzare che una parte dell'onere possa anche protrarsi nell'esercizio finanziario 2008.

A supporto di tale considerazione si valuti anche che la stessa RT ipotizza per i canoni il pagamento annuo posticipato e che pertanto non è da escludere che una parte dei soggetti (seppur minima) possa restituire le ritenute illegittimamente trattenute anche a distanza di un anno dal pagamento del canone stesso.

Sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito.

Articolo 4

(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088)

Il comma 1 estende il divieto di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco agli eventi sportivi che si svolgono esclusivamente nel territorio nazionale.

Il comma 2 esclude gli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi dalle componenti di costo considerate dalle autorità di regolamentazione ai fini del controllo dei prezzi praticati dagli operatori privati.

Il comma 3 elimina il divieto per le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, concessionarie o affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, di esercitare attività in regime di concorrenza nel settore dei servizi c.d. "post-contatore".

Il comma 4 eleva la protezione dei disegni e modelli industriali da 25 a 70 anni dopo la morte dell'autore. Tale protezione non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa ha come destinatari esclusivamente soggetti privati.

Al riguardo, prescindendo dai possibili effetti finanziari indiretti derivanti dalla norma e consistenti in variazioni del gettito tributario conseguenti a possibili modifiche dei livelli di redditività dei settori interessati, notoriamente difficilmente apprezzabili *ex ante*, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi e di soggiorni di breve durata. Procedure d'infrazione n. 1998/2127 e n. 2006/2126)

Con la lettera a) del comma 1 si prevede che la previgente normativa relativa alla richiesta del permesso di soggiorno da parte del cittadino straniero si continui ad applicare esclusivamente per i soggiorni superiori a tre mesi. Per i soggiorni di minore durata è sufficiente la dichiarazione da parte dello straniero della sua presenza, da rendersi all'ufficio di polizia di frontiera ovvero, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, al questore della provincia in cui lo stesso dimora.

La lettera b) elimina il limite massimo di durata pari a tre mesi per i permessi di soggiorno rilasciati per visite, affari e turismo.

La lettera c) elimina l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza da parte di chiunque dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili.

La lettera d) rende coerenti con quanto disposto dalla lettera a) le fattispecie per le quali è prevista l'espulsione dello straniero da parte del prefetto.

La lettera e), infine, relativamente ai lavoratori dipendenti da datori residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, temporaneamente trasferiti in Italia al fine di effettuare prestazioni oggetto di contratto di appalto, sostituisce il nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del committente relativa al contratto di lavoro e con una dichiarazione del datori di lavoro attestante la regolarità delle condizioni di residenza e lavoro del lavoratore nello Stato di partenza.

La RT descrive sinteticamente l'articolo, evidenziando la natura semplificatoria delle disposizioni in esso contenute, e conclude escludendo che si determini un ampliamento dei diritti già riconosciuti ai cittadini stranieri e, conseguentemente, maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, potrebbe essere opportuno verificare se l'eliminazione della necessità del permesso di soggiorno per

periodi inferiori a tre mesi possa determinare effetti in termini di minori oneri conseguenti alla riduzione dei connessi adempimenti burocratici. Si osserva, tuttavia, che la suddetta modifica potrebbe altresì rendere più agevole l'ingresso e la permanenza irregolare in Italia, con possibili eventuali effetti finanziari qualora si registrasse successivamente un incremento delle procedure di espulsione. Sul segno complessivo degli anzidetti effetti, in assenza di valutazioni in RT, può essere pertanto opportuno un chiarimento ulteriore da parte del Governo.

Infine, pur premesso che le entrate per sanzioni costituiscono normalmente partite di entrata meramente eventuali, si rileva che l'eliminazione dell'obbligo della comunicazione di cui alla lettera c), essendo l'inosservanza di tale obbligo finora punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro, può essere suscettibile di ridurre il gettito a titolo di sanzione.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it